



Argomento n. 8 all'o.d.g.

Parere n. 6 del 21.05.2019

OGGETTO: Domanda pervenuta alla V.I.A. in data 30.12.2016, per l'AMPLIAMENTO della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di BUSSOLENGO (VR). Ditta INERTI SAN VALENTINO s.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 30.12.2016 con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ed approvazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di Bussolengo (VR) con procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017, allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di ampliamento è stata pubblicata in data 30.12.2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" ed in data 16.01.2017 i contenuti del progetto sono stati presentati al pubblico;

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Inerti San Valentino s.r.l. in data 14.06.2018, con prot. n. 227330, di valutazione previsionale di impatto acustico e valutazione sulla dispersione delle polveri, pubblicate sul sito web della Regione del Veneto;

VISTO il parere favorevole n. 32 del 04.07.2018, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale il quale, dando atto della non necessità di procedura di V.I.A., prescrive quanto segue:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:

1.1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Zerynthia polyxena, Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco columbarius, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata,) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 49 di 58





- 1.2 di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel Parere n. 454 del 12/03/2014 della Commissione VIA Regionale, per quanto tecnicamente compatibili con l'area oggetto della domanda di ampliamento;
3. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo eventuali diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
4. prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà:
 - 4.1 il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico -ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV; nel caso si rilevassero criticità al riguardo, compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona, dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia ed ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;
5. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
6. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
7. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziare. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
8. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
10. si demanda alla Direzione Difesa del Suolo, nel corso dell'iter procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione sotto l'aspetto minerario, la verifica della conformità del progetto di ampliamento presentato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 e ss.mm.ii.,

*Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019
Pag. n. 50 di 58*





relative alla quantificazione dell'area residua di potenziale escavazione in Comune di Bussolengo (VR).

CONSIDERATO che le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel parere n. n. 32 del 04.07.2018 dal Comitato Tecnico Regionale di giudizio positivo di compatibilità ambientale sono state accolte e riportate nel presente parere. La prescrizione di cui al punto n. 8 è stata verificata con esito positivo;

VISTO il decreto n. 66 del 03.08.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Bussolengo ha espresso motivato parere contrario all'ampliamento della Cava;

CONSIDERATO che, in merito al parere contrario espresso dal Comune di Bussolengo con D.C.C. n. 26 in data 24.04.2018, si osserva quanto segue:

- relativamente all'impatto negativo che l'ampliamento della cava avrebbe sul nucleo abitato denominato "Casottone", pur essendo vero che l'ampliamento di cava andrebbe ad interessare su tre lati il citato nucleo abitato, non risulta condivisibile il prefigurato incremento di disagio, con particolare riferimento alla componente rumore. I mezzi utilizzati risultano i medesimi impiegati attualmente per la coltivazione della cava in essere che, si evidenzia, hanno già interessato il lato occidentale della Corte Casottone. Al riguardo, non risultano pervenute agli atti osservazioni, opposizioni o esposti relativamente ai lavori di estrazione già eseguiti e/o a quelli di ampliamento richiesto. Inoltre, già in fase progettuale, la ditta ha previsto di posare una rete oscurante nei tratti adiacenti la Corte Casottone. Alcune delle prescrizioni impartite sono volte a mitigare gli eventuali impatti negativi generati dall'attività estrattiva;
- in merito al fatto che gli scavi in ampliamento siano per un tratto paralleli alla S.P. n. 26 e che i terreni attualmente destinati ad uso agricolo verranno temporaneamente estratti privando così chi percorre detto tratto di strada di leggere quella configurazione rurale che il territorio esprime, riducendo altresì la zona filtro tra la citata Strada Provinciale e la cava, non risulta motivazione valida a sostenere il diniego dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in ampliamento. Infatti, l'intervento riguarda una superficie di circa 28.500 mq, a fronte di una superficie da autorizzata di oltre 292.000 mq (quindi il 10%), il cui ciglio superiore di scavo rispetta la distanza di 20 metri dal ciglio della sede stradale prevista dall'ex art. 104 del D.P.R. n. 128/1959, oggi abrogato, ed attualmente dall'art. 15 comma 7 del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018. Inoltre, in fase ricompositiva, la ditta ha previsto il ripristino delle quote di piano campagna nella porzione di ampliamento situata ad Est della Corte Casottone ed a -4 metri dal p.c. nella porzione di ampliamento situata ad Sud della Corte stessa. La prima porzione verrà restituita a prato mentre sulla seconda verrà realizzato un bosco rado, ripristinando così la destinazione agricola preesistente. La coltivazione del lotto n. 4, quello corrispondente all'ampliamento areale richiesto si esaurirà nell'arco di 4 anni, temporalità piuttosto contenuta;
- riguardo alla supposta relazione diretta tra incremento della superficie di cava coltivabile ed incremento del carico di traffico veicolare pesante che comporterebbe disagi alla viabilità urbana ed incremento delle polveri a danno delle abitazioni circostanti, l'obiezione non è condivisibile. Il traffico veicolare rimarrà invariato sotto il profilo numerico rispetto a quello attualmente esistente, solo si protrarrà nel tempo rispetto a quanto attualmente autorizzato. Anche per quanto riguarda il traffico veicolare e la possibile produzione di polveri sono state imposte prescrizioni che mirano a ridurre e/o annullare tali effetti negativi;
- per quanto attiene alla riduzione di superficie agricola conseguente l'ampliamento della cava, va ricordato che la normativa (L.R. 44/82) consente l'apertura e ampliamento di cave

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 51 di 58





esclusivamente in zona agricola, ponendo limitazioni di superficie agricola comunale complessiva destinabile ad attività estrattiva (3%). Tale limite è ampiamente rispettato dall'istanza in esame tant'è che risultano essere ancora disponibili circa 208.000 mq di superficie agricola comunale di potenziale escavazione.

RITENUTO pertanto superato il parere contrario dell'Amministrazione comunale di Bussolengo;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 02.05.2018 ha espresso parere contrario, con la seguente motivazione:

- "... considerato che in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria, il progetto non è conforme alle norme tecniche sulle attività estrattive previste dalla L.R. n. 44/1982. Infatti, la norma all'art. n. 44, comma 1, lettera g), prevede che nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Con la D.G.R.V. n. 779 del 27/05/2014 è stato approvato l'ultimo ampliamento che prevedeva una superficie di scavo di 258.200 mq e un perimetro di 2.640 m che consentiva una profondità massima di scavo di 2445 m dal piano campagna e sulla base di tale dato è stato autorizzato anche un approfondimento degli scavi preesistenti. La configurazione proposta con l'ampliamento esaminato prevede una superficie di scavo di 286.627 mq ed un perimetro di 3.208 m che comportano una profondità massima di scavo di 22.34 m ca. dal piano campagna (22,30 m proposti). In base alla norma la dimensione caratteristica dello scavo è unica per tutta la cava e la documentazione presentata non evidenzia la modifica della quota di massimo scavo per la parte di cava esistente. Inoltre, fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n° 66 del 30 marzo 2018, la domanda potrebbe essere improcedibile in base alla intemperività della stessa nei riguardi dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, che all'art. 95, comma 3, consente solo ampliamenti di cave esistenti, ma sulla base di precisi e determinati requisiti non riscontrabili nella pratica in oggetto.";

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

DATO ATTO che il P.R.A.C. è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 e che conseguentemente il parere della C.T.P.A.C. non assume più valenza di obbligatorietà e vincolo;

CONSIDERATO che, in merito al parere contrario espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona in data 11.04.2018, si osserva quanto segue:

- il fatto che la porzione in ampliamento abbia il fondo cava ad una quota superiore rispetto al fondo della cava esistente non costituisce un elemento negativo, sotto il profilo prettamente ambientale, in quanto in tal modo lo spessore dello strato insaturo risulta maggiore e, conseguentemente, vi è una minore esposizione dell'acquifero freatico. Anche sotto il profilo funzionale non ne derivano effetti negativi o problematiche di sorta, né appare incompatibile con la stessa normativa della L.R. n. 44/1982 la coesistenza di settori, nell'ambito dello stesso polo estrattivo, con quote di fondo diverse. L'art. art. 44, comma 1, lett. g), che qui si riporta nella parte di interesse, prevede che: "(...) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro (...)". Si osserva che il limite che da esso promana è un limite massimo di profondità, ma nulla vieta che la quota massima di escavazione possa essere più alta (il che significa meno scavo). Conseguentemente, non è condivisibile la motivazione posta a fondamento del parere negativo espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona di mancato rispetto delle previsioni di legge di cui all' art. 44 comma 1 lettera g) della L.R.

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 52 di 58





44/82.

RITENUTO pertanto superato il parere contrario espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona;

VISTO il parere del 31.08.2017 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A., con il quale è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l'intervento richiesto riconducibile a quanto previsto all'allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014 "progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, che prescrive:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Zerynthia polyxena, Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus; Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco columbarius, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata,) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che le prescrizioni contenute nel parere espresso in data 21.02.2018 dalla struttura competente in materia di V.INC.A. sono state accolte e riportate nel presente parere;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, e più precisamente il fondo cava ad uso agricolo e le scarpate a prato;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 0

astenuti n. 1 (Trevisan)

su 9 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' Nova Tacconi" sita in Comune di Bussolengo (VR);
- 2) all'assorbimento, modifica e sostituzione della precedente D.G.R. n. 3752 del 27.11.2007 di autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;
- 3) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 subordinatamente alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall'esterno all'area di cava e ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale. La ditta dovrà altresì presentare analisi chimiche dei limi di lavaggio da impiegare nella ricomposizione ambientale che escludano la presenza di sostanze pericolose, con

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 53 di 58





particolare riferimento all'elemento acrilamide nonché completare le analisi relative ai rapporti di prova n. 13LA04060, n. 13LA04061, 13LA04062, 13LA04063, 13LA04057 e 13LA04058;

con le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta, con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si impegna ad assumere tutti gli impegni proposti, i quali si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo eventuali diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
- b) la ditta deve recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linee tratteggiate rossa e blu nell'elaborato B05 "Stato di progetto - Planimetria morfologica dello scavo" in scala 1:1000;
- c) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- d) la ditta deve porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
 - denominazione ed indirizzo completo della cava;
 - ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - tipologia del materiale estratto;
 - nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
 - nominativo del Direttore dei lavori;
- e) la ditta deve mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
- f) la ditta deve porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- g) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- h) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- i) la ditta deve realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- j) la ditta deve mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona. Al fine di potenziare l'effetto di mascheramento della cava per la visuale dalla strada provinciale, sul perimetro di cava prospiciente la strada, dovrà essere installata una fitta siepe alberata di altezza pari ad almeno metri 4;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 54 di 58





- k) la ditta deve provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
- l) la ditta deve provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
- m) la ditta deve mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
- n) la ditta dovrà mantenere il piano di ripristino finale delle zone Nord/Nord Est e Sud della cava attualmente autorizzata ad una quota non inferiore a -4 metri dal piano campagna circostante;
- o) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
- sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 313.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- p) la ditta dovrà produrre, prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (BUR n. 92 del 07.11.2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV; nel caso si rilevassero criticità al riguardo, compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona, dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia ed ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;
- q) la ditta, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà prevedere l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
- r) la ditta, durante i lavori di coltivazione, dovrà garantire opportuna umidificazione dei percorsi dei mezzi d'opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
- s) la ditta dovrà mantenere il macchinari in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
- t) la ditta dovrà effettuare regolarmente la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere





adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziati. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;

- u) la ditta dovrà utilizzare serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
- v) la ditta dovrà, per le aree ricomposte, assumere modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
- w) la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- x) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- y) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 5.310.000,00 (cinquemilionitrecentodiecimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- z) la ditta deve stipulare con il Comune di Bussolengo, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- aa) la ditta non può, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- bb) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- cc) la ditta dovrà rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- dd) la ditta deve concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale (coltivazione) entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019

Pag. n. 56 di 58





completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato, fermo restando che, trascorsi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione del decreto n. 66 del 03.08.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;

- ee) la ditta dovrà mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del progetto presentato;
- ff) la ditta dovrà verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;
- gg) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava.
- hh) La ditta deve trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto della cava;
 - volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
 - volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;

